



STATUTO

Approvato dall'Assemblea Generale privata ANFIA
del 18 dicembre 2013

STATUTO ANFIA

Art. 1 DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

- 1.1 ANFIA – Associazione Nazionale della Filiera Industria Automobilistica (siglabile come “ANFIA”) è costituita fra imprese operanti nel settore dell’industria autoveicolistica.
- 1.2 ANFIA è costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, con durata illimitata. ANFIA è apolitica e non ha fini di lucro.
- 1.2.1 ANFIA aderisce a Confindustria, accettandone ogni regolamento e normativa applicabile. Nell’espletamento delle attività associative ANFIA fa proprio il dettato del Codice Etico di Confindustria, al quale i suoi associati sono tenuti ad uniformarsi.
- 1.2.2 La sede legale di ANFIA è in Torino, corso Galileo Ferraris 61. Il Consiglio Direttivo di ANFIA può deliberare la costituzione di sedi e/o uffici in luoghi diversi dalla sede legale.

Art. 2 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

- 2.1 ANFIA ha lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate e, più in generale, di promuovere lo sviluppo dell’intera filiera dell’industria italiana autoveicolistica.

A tale fine ANFIA si propone, tra l’altro, di:

- a) promuovere lo sviluppo di una mobilità sostenibile e integrata;
 - b) rappresentare il settore nei confronti di autorità, amministrazioni pubbliche, istituzioni, associazioni, organismi, enti nazionali, comunitari ed internazionali;
 - c) assistere e supportare i Soci, direttamente ed indirettamente, tramite terzi o società controllate, nell’area economica, giuridica, tecnica, promozionale, espositiva, elaborativa, statistica;
 - d) armonizzare e coordinare le attività del settore autoveicolistico allo scopo, tra l’altro, di favorire lo sviluppo del comparto in Italia e la miglior conoscenza degli aspetti rilevanti dell’industria autoveicolistica;
 - e) esprimere e sviluppare linee guida per l’identità ed il posizionamento della filiera autoveicolistica;
 - f) assicurare, per conto dei Soci, un’opportuna ed efficace attività di comunicazione verso l’opinione pubblica e le istituzioni competenti;
 - g) compiere tutte le azioni necessarie od utili per il perseguimento delle proprie finalità ed il raggiungimento degli scopi nei limiti consentiti dalle leggi, collaborando attivamente e partecipando in società, consorzi, enti che svolgano attività correlate con quelle dell’Associazione.
- 2.2 Le Società, Consorzi, Enti ai quali ANFIA si associa debbono avere finalità e regolamenti coerenti con gli scopi e le finalità di ANFIA e con quelli del sistema confindustriale.
- 2.3 Le adesioni di cui al precedente articolo sono decise dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 **CATEGORIE DEI SOCI E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

3.1 **Categorie di Soci**

3.1.1 I Soci di ANFIA sono costituiti da:

- a) Soci Ordinari,
- b) Soci Aggregati,
- c) Soci Onorari.

3.1.2 La qualità di Socio Ordinario è riservata alle imprese, ai consorzi, ai gruppi o reti di imprese indipendentemente dalla loro forma giuridica, che operino nel settore dell'industria autoveicolistica, a condizione che la loro attività venga svolta, almeno parzialmente, con unità produttive e/o di progettazione ubicate in Italia.

3.1.3 La qualità di Socio Aggregato è riservata alle imprese, consorzi, gruppi, reti di imprese od enti, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che siano privi dei requisiti per essere Soci Ordinari, quali, ad esempio, le imprese che non svolgano attività produttiva o di progettazione attraverso unità produttive organizzate sul territorio nazionale, ma solo attività commerciale o di servizio senza organizzazione locale di unità produttive, a condizione che abbiano caratteristiche di complementarità, affinità, strumentalità o raccordo economico con il settore istituzionalmente rappresentato da ANFIA. E' comunque demandata al regolamento di Gruppo merceologico di riferimento la possibilità di disciplinare in maniera più approfondita l'opportunità o meno di poter associare aziende prive di presenza produttiva in Italia.

3.1.4 La qualità di Socio Onorario è riservata a persone fisiche che si siano particolarmente distinte nel settore dell'industria autoveicolistica o che abbiano operato positivamente e significativamente per lo sviluppo del settore rappresentato da ANFIA. Il Socio onorario può essere, di volta in volta, invitato dal Presidente a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ove la sua presenza sia ritenuta utile alla trattazione di uno o più temi specifici all'ordine del giorno.

3.2 **Domande di associazione**

3.2.1 I soggetti che intendano associarsi ad ANFIA in qualità di Socio Ordinario o Aggregato dovranno presentare domanda sottoscritta dal rappresentante legale.

3.2.2 La domanda di associazione ad ANFIA comporta la piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto e di ogni e qualsiasi regolamento e disposizione interna ad ANFIA da parte del candidato Socio.

3.2.3 L'ammissione di nuovi Soci Ordinari ed Aggregati si intende efficace per l'anno solare in corso al momento dell'accettazione della richiesta e per l'anno successivo.

3.2.4 I Soci Ordinari e Aggregati sono inquadrati in Gruppi di Categoria Merceologica in funzione dell'attività esercitata dalle loro imprese in via esclusiva o in prevalenza.

3.3 Iter di accettazione delle domande di associazione

3.3.1 Le domande di associazione ad ANFIA, in qualità di Socio Ordinario o Aggregato, debbono essere presentate da ciascun interessato al Consiglio Direttivo di ANFIA con il corredo delle informazioni da questo richieste.

Con le modalità che ritenga, di volta in volta, di adottare, il Consiglio Direttivo dà comunicazione alla base associativa delle richieste di associazione pervenute, verificando, attraverso le strutture di ANFIA, le caratteristiche di idoneità associativa del richiedente e, all'occorrenza, consultando la base associativa ed il Gruppo di riferimento nel quale il candidato all'associazione troverebbe naturale collocazione.

L'accoglimento o il rigetto delle domande di associazione di nuovi Soci Ordinari o Aggregati è riservato alla competenza del Consiglio Direttivo in conformità con quanto disposto dal seguente art. 11.

3.3.2 Al momento dell'accettazione delle domande di nuovi Soci il Consiglio Direttivo ne stabilirà il Gruppo di appartenenza.

3.3.3 I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

3.3.4 Le deliberazioni sulle domande di ammissione possono essere prese anche a mezzo indagine postale (fax, e-mail). In caso di votazione per corrispondenza, valgono le stesse modalità stabilite per le votazioni in riunione.

3.4 Rappresentanti dei Soci

3.4.1 I Soci Ordinari ed Aggregati sono rappresentati in ANFIA: (i) dal titolare, ove si tratti di imprese individuali; ovvero (ii) dal legale rappresentante o da persona da esso delegata in forma scritta, nel caso si tratti di società o ente costituito in diversa forma. In questo secondo caso la persona delegata deve avere un rapporto di dipendenza o di consulenza con la società delegante.

Art. 4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

4.1 Diritti dei Soci

4.1.1 L'associazione ad ANFIA dà diritto ai Soci di fruire delle attività svolte e dei servizi resi da ANFIA direttamente o attraverso società o enti partecipati da ANFIA o con essa collegati ovvero fruibili per il tramite dell'adesione di ANFIA ad altre organizzazioni, associazioni, organismi, enti e più generalmente dell'appartenenza di ANFIA al sistema confindustriale.

4.1.2 Tutti i Soci, inclusi quelli Aggregati ed Onorari, hanno titolo per partecipare attivamente alla vita associativa. E' tuttavia riservato ai soli Soci Ordinari il diritto di elettorato attivo e passivo in relazione alle cariche associative.

4.1.3 I soli Soci Ordinari potranno riprodurre nelle proprie pubblicazioni e sulla carta intestata l'indicazione della loro associazione ad ANFIA ed il logo di questa, fermo restando che tale riproduzione dovrà risultare sempre conforme alle indicazioni della stessa ANFIA in materia.

4.2 Doveri dei Soci

4.2.1 L'associazione ad ANFIA obbliga tutti i Soci ad osservare: le norme ed i principi contenuti nel presente Statuto, le delibere adottate dagli organi ed organismi di ANFIA, il Codice Etico Confederale e la Carta dei valori associativi.

L'attività dei Soci deve essere esercitata secondo i principi di deontologia professionale ed imprenditoriale ed in coerenza con lo spirito associativo e non può essere lesiva dell'immagine di ANFIA e dei Soci di questa.

4.2.2 I Soci di ANFIA sono tenuti a:

- a) non aderire ad associazioni aderenti ad organizzazioni diverse da Confindustria aventi analoghe finalità ed in eventuale conflittualità con quest'ultima;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa;
- c) fornire ad ANFIA, con modalità e tempistiche da essa richieste, tutti i dati, (per es. dati di fatturato e dipendenti) le informazioni e documentazioni necessari o utili per il raggiungimento degli obiettivi dell'associazione, per il rispetto dei principi statutari e per l'adempimento di incarichi ufficiali conferiti ad ANFIA da enti e/o istituti pubblici;
- d) versare le quote ed i contributi associativi secondo le modalità stabilite da ANFIA.

4.3 Provvedimenti disciplinari

4.3.1 Qualora un Socio tenga una condotta non conforme alle previsioni del presente Statuto o di regolamenti di ANFIA o di Confindustria o a deliberazioni del Consiglio Direttivo ovvero si renda inadempiente a determinate obbligazioni derivanti dalla sua qualità di associato, il Presidente, esaurita opportuna istruttoria, provvede alla contestazione di tale condotta o inadempimento, a mezzo di raccomandata A.R

4.3.2 La lettera raccomandata di contestazione dovrà contenere: (i) l'intimazione al Socio di rimediare entro i 15 giorni di calendario successivi al suo ricevimento; (ii) l'invito all'associato di fornire le proprie eventuali giustificazioni e (iii) l'avvertimento che, il Consiglio Direttivo, esaurite le opportune eventuali verifiche e valutazioni delle giustificazioni fornite, si riserva di comminare all'associato una o più delle sanzioni di seguito indicate, in funzione della gravità dell'inadempimento e ad esclusiva discrezionalità del Consiglio Direttivo stesso:

- censura scritta del Presidente;
- sospensione dalla fruizione dei servizi e dalle attività associative per un periodo non superiore a mesi sei;
- decadenza del rappresentante dell'associato da eventuali incarichi associativi e/o di rappresentanza ANFIA in enti, associazioni o altri organismi;
- sospensione temporanea fino a sei mesi del diritto di partecipazione all'Assemblea Generale dei Soci e di elettorato attivo e passivo;
- espulsione.

4.3.3 Contro i provvedimenti disciplinari, i Soci potranno, a mezzo di raccomandata A.R., opporre ricorso al Collegio dei Probiviri, entro il termine perentorio di giorni 30 di calendario, decorrenti dalla data di ricevimento di notifica del provvedimento disciplinare.

La competenza dei Probiviri sarà tuttavia esclusa nel caso in cui, vertendosi in materia di inadempimento di un Socio all'obbligazione di pagamento di quote o contributi associativi, ANFIA decida, in qualsiasi momento, di adire l'autorità giudiziaria ordinaria: ed in tal caso a giudicare della controversia sarà esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Torino.

Art. 5 DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO – RECESSO ED ALTRE CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

5 Decorrenza e durata

5.1.1 Per i Soci Ordinari e Aggregati l'associazione ad ANFIA decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo di accettazione della relativa domanda. L'associazione ha durata per l'anno solare in corso al momento dell'associazione e per quello successivo e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, con effetto dal 1° del mese di gennaio al 31 del mese di dicembre, a meno che l'associato non manifesti ad ANFIA la propria volontà di recedere con le modalità stabilite dal seguente art. 5.2.3.

5.1.2 Per i Soci Onorari l'ammissione decorre dalla data di delibera dell'Assemblea Generale dei Soci ai sensi dell'art. 3.3.3 ed il rapporto associativo è a tempo indeterminato. Il Socio Onorario che intenda rinunciare all'associazione concessagli potrà darne comunicazione ad ANFIA in qualsiasi momento, con effetto anche immediato.

5.2 Cessazione del rapporto associativo

5.2.1 La qualità di Socio cessa in conseguenza:

- a) dell'accertamento – ratificato dal Collegio dei Probiviri - del venire meno di uno o più dei requisiti previsti agli articoli 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 del presente Statuto;
- b) dell'espulsione comminata dal Consiglio Direttivo;
- c) del recesso esercitato dal Socio ai sensi del seguente art. 5.2.3.

5.2.2 La cessazione del rapporto associativo è, a seconda dei casi, ratificata o deliberata dal Consiglio Direttivo.

5.2.3 Il recesso deve essere notificato dal Socio recedente a mezzo lettera raccomandata A.R. al Presidente ed al Collegio dei Revisori dei Conti almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare in corso.
Il recesso esercitato dal Socio senza rispetto del suddetto termine sarà efficace solo al termine dell'anno successivo a quello della sua comunicazione ad ANFIA ed il Socio recedente sarà comunque tenuto al pagamento dell'intera quota e dei contributi di spettanza per tale annualità.

Art. 6 QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI DEI SOCI

6.1 Ciascun Socio Ordinario dovrà corrispondere ad ANFIA una quota associativa destinata alla copertura dei costi di funzionamento dell'associazione nonché al contributo al sistema confindustriale secondo i parametri richiesti da Confindustria.
L'entità della quota associativa viene annualmente determinata in funzione dei criteri e parametri deliberati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

6.2 In casi particolari, il Consiglio Direttivo, tenuto conto dell'impatto economico e/o d'immagine e di implementazione delle attività associative derivanti dall'ingresso di nuovi Soci, potrà deliberare che a questi sia assegnata una quota associativa secondo criteri e parametri diversi da quelli deliberati dall'Assemblea Generale dei Soci: tali deroghe avranno tuttavia efficacia definitiva solo dopo la loro ratifica da parte dell'Assemblea Generale dei Soci.

- 6.3 Nel caso di Soci che costituiscono un Gruppo l'iscrizione ad ANFIA sarà effettuata dall'impresa capogruppo che corrisponderà ad ANFIA una quota associativa determinata in funzione dei parametri consolidati del Gruppo. Altre società appartenenti allo stesso Gruppo potranno essere associate singolarmente corrispondendo ad ANFIA una quota associativa ridotta determinata di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
Ciascuna impresa facente parte di un gruppo d'impresе sarà inquadrata in un Gruppo di Categoria Merceologica in funzione della propria specifica attività prevalente.
- 6.4 I Soci Ordinari potranno essere tenuti al versamento di contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo e finalizzati alla copertura di costi o spese di natura straordinaria, non ripetitiva e non prevedibile in sede di predisposizione del budget. Tali contributi straordinari non potranno in ogni caso superare il 30% della quota associativa ordinaria stabilita per l'anno in corso.
- 6.5 Ciascun Socio Aggregato dovrà corrispondere ad ANFIA una quota associativa la cui entità è deliberata di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
- 6.6 I Soci morosi nel pagamento delle quote associative saranno tenuti al pagamento di interessi di mora nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo in conformità con le leggi vigenti.

Art. 7 ORGANI ED ORGANISMI DI ANFIA

7.1 Sono organi di ANFIA:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed i Vicepresidenti;
- d) il Tesoriere;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Proviviri.

Sono organismi di ANFIA:

- a) i Gruppi di Categoria Merceologica, con le relative loro Sezioni;
- b) i Gruppi di lavoro;

- 7.2 Le cariche all'interno di ANFIA sono attribuibili ai rappresentanti dei Soci Ordinari.
La cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto associativo di un Socio determina la decadenza, con efficacia al momento in cui tale cessazione diventi effettiva, da cariche elettive del soggetto che lo rappresenti in ANFIA.
Anche la cessazione del rapporto di rappresentanza fra Socio rappresentato e suo rappresentante determina la decadenza di quest'ultimo da qualsiasi carica elettiva in ANFIA, con effetto immediato.
- 7.3 Condizione essenziale per ricoprire incarichi elettivi in ANFIA è il possesso dei requisiti di onorabilità, affidabilità e compatibilità legale e morale in coerenza con i principi del Codice Etico e della Carta dei Valori di Confindustria.
- 7.4 Tutte le cariche negli organi ed organismi di ANFIA sono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione di quella di Revisore dei Conti, che può essere retribuita.

- 7.5 In conformità alle norme stabilite in sede confederale, la nomina alle cariche di Presidente, Vicepresidente e membro del Consiglio Direttivo è condizionata alla regolarità di inquadramento dell'azienda rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e/o amministrative pubbliche e gli incarichi associativi.
Inoltre per tutte le cariche associative in ANFIA valgono le disposizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile per gli amministratori di Società in ordine alle cause di ineleggibilità e decadenza.

Art. 8 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

8.1 Composizione dell'Assemblea Generale dei Soci

All'Assemblea Generale dei Soci partecipano con diritto di voto:

- a) il Presidente,
- b) i Vicepresidenti,
- c) i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.

Possono partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto:

- a) i Soci Aggregati,
- b) i Componenti del Consiglio Direttivo,
- c) i Proviviri,
- d) i Revisori dei Conti,
- e) il Tesoriere,
- f) il Direttore,
- g) i Soci Onorari,

oltre alle persone espressamente invitate dal Presidente.

- 8.1.2. Partecipano all'Assemblea Generale dei Soci tutti i Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi.
- 8.1.3 I Soci Ordinari possono essere rappresentati all'Assemblea Generale dei Soci da altro Socio Ordinario appartenente allo stesso Gruppo di Categoria e munito di delega scritta.
- 8.1.4 I Vicepresidenti possono essere sostituiti da delegati muniti di delega scritta che dovrà essere consegnata a mani del Presidente
- 8.1.5 All'Assemblea Generale dei Soci possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, terzi che il Presidente ritenga di invitare in qualità di osservatori esterni.

8.2 Convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci

- 8.2.1 L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, entro il primo semestre, ed in via straordinaria ogni qualvolta venga richiesto dal Consiglio Direttivo o da un numero di Soci Ordinari che rappresenti almeno il 25% dei voti complessivi degli aventi diritto al voto.
- 8.2.2 Le convocazioni di cui al precedente articolo 8.2.1 dovranno sempre indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale dei Soci.

8.2.3 L'Assemblea Generale dei Soci ordinaria o straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta del Presidente, che dovrà riportare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e dovrà essere inviata alle persone fisiche e giuridiche di cui al precedente articolo 8.1 con preavviso di almeno 30 giorni. In casi di urgenza, il termine precedente può essere ridotto a 15 giorni; tuttavia, nel caso in cui l'ordine del giorno preveda l'elezione del Presidente, la convocazione dovrà essere inviata alle persone fisiche e giuridiche di cui al precedente articolo 8.1 almeno 60 giorni prima della data della riunione. Nell'avviso di convocazione può essere indicata con le medesime modalità anche una seconda convocazione che, se non diversamente indicato, si intenderà fissata per l'ora successiva a quella stabilita per la prima convocazione, nel medesimo luogo e giorno.

8.2.4 La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dovrà essere messa a disposizione dei Soci aventi diritto di voto presso la sede di ANFIA contestualmente alla data d'invio della comunicazione di convocazione.

8.3 Attribuzione dei diritti di voto

8.3.1 A ciascun Socio Ordinario è attribuito un numero di voti proporzionale alla quota associativa annua versata in ragione di un voto ogni 500,00 euro, fermo restando che:

- (i) le frazioni di euro 500,00 non vengono considerate al fine del calcolo di cui sopra detto;
- (ii) qualora l'Assemblea Generale dei Soci si riunisca in via ordinaria, e quindi entro il primo semestre dell'anno solare, i voti spettanti a ciascun Socio sono calcolati in base alle quote associative versate dal Socio l'anno precedente o dovute da un Socio divenuto tale nell'anno in corso;
- (iii) qualora l'Assemblea Generale dei Soci si riunisca dopo il primo semestre, il calcolo dei voti spettanti verrà effettuato sulla base delle quote associative versate da ciascun Socio nell'anno solare in corso.

8.3.2 Il diritto di voto potrà essere esercitato in sede di Assemblea Generale soltanto dai Soci in regola con il versamento delle quote associative e degli eventuali contributi straordinari dovuti.

8.4 Costituzione dell'Assemblea Generale dei Soci – Quorum costitutivo – Presidenza

8.4.1 L'Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita:

- a) in prima convocazione quando sia presente un numero di Soci che rappresenti almeno la maggioranza dei voti;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentato dai Soci presenti.

8.4.2 L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente di ANFIA.

Il Presidente nomina tra gli intervenuti due scrutatori ed il Direttore di ANFIA funge da segretario dell'Assemblea. In caso di impedimento del Direttore, la funzione di Segretario sarà assunta da uno dei membri del Consiglio Direttivo presenti individuato dal Presidente.

8.4.3 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8.5. Quorum deliberativi dell'Assemblea Generale dei Soci e modalità delle votazioni

8.5.1 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci vengono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti rappresentati dai Soci presenti, fatta eccezione per le seguenti materie, per le quali è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei voti dei Soci presenti:

- modifica del presente Statuto;
- scioglimento dell'ANFIA;
- nomina del Presidente in prima e seconda votazione, fermo restando che per le successive votazioni varrà il criterio della semplice maggioranza dei voti dei presenti.

8.5.2 Le deliberazioni aventi ad oggetto il conferimento di attribuzioni di cariche personali sono sempre assunte con scrutinio segreto.

8.5.3 I voti espressi dai Soci all'Assemblea Generale non sono frazionabili.

Art. 9 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

9.1 L'Assemblea Generale dei Soci:

- a) elegge il Presidente, in conformità con il disposto dell'art. 14;
- b) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali e ratifica le quote assegnate a nuovi Soci dal Consiglio Direttivo nell'ipotesi di cui all'art. 6.2;
- c) delibera sulla costituzione di nuovi Gruppi Merceologici di Categoria, ovvero sull'accorpamento o scioglimento dei Gruppi esistenti ed approva i regolamenti di ciascun Gruppo;
- d) approva, in occasione della prima riunione di ciascun esercizio, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- e) approva le linee direttive di azione dell'ANFIA proposte dal Consiglio Direttivo;
- f) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità con il disposto dell'art. 15;
- g) nomina i componenti del Collegio dei Probiviri, in conformità con il disposto dell'art. 16;
- h) delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto;
- i) delibera, o dà il proprio parere, su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
- j) nomina la società di certificazione del bilancio consuntivo;
- k) delibera sullo scioglimento dell'ANFIA, nominando il o i liquidatori.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Composizione

10.1.1 Il Consiglio Direttivo è composto da:

- (i) il Presidente dell'Associazione;
- (ii) i Presidenti dei Gruppi di Categoria Merceologica di cui al seguente art. 12, i quali assumono di diritto il titolo di Vice Presidenti;
- (iii) tre membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci;
- (iv) un numero variabile di altri membri designati da ciascuno Gruppo di Categoria Merceologica da determinarsi in funzione dei parametri sotto specificati.

In relazione a quanto previsto dal soprastante punto (iv) di questa clausola, ciascun Gruppo di Categoria Merceologica avrà il diritto di designare:

- un membro, ove l'insieme di tutte le quote ed altre voci di contribuzione, versato nel corso del triennio precedente da tutti i Soci appartenenti al Gruppo (di seguito indicata come la "Contribuzione Totale Triennale") sia inferiore ad € 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila);
- due membri, ove la Contribuzione Totale Triennale risulti compresa fra € 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila) e € 1,500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila);
- tre membri, ove la Contribuzione Totale Triennale risulti superiore a € 1,500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila).

10.1.2 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo di tre anni, coincidente con quello del Presidente. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili, ma non possono svolgere più di due mandati consecutivamente.

10.1.3 L'elezione dei tre membri del Consiglio Direttivo designati dall'Assemblea Generale dei Soci ha luogo nella stessa seduta in cui viene eletto il Presidente, immediatamente dopo l'elezione dello stesso. Possono essere eletti tutti i rappresentanti dei Soci Ordinari, a condizione che ognuno di essi abbia proposto per iscritto la propria candidatura almeno 15 giorni prima delle elezioni.

10.1.4 Sono eletti membri del Consiglio Direttivo i candidati che conseguano il maggior numero di voti espressi dall'Assemblea Generale dei Soci.

10.2 Riunioni e convocazione

10.2.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, con periodicità non inferiore al trimestre, su convocazione del Presidente, oppure, in caso di impedimento o assenza di questi, del Vice Presidente più anziano in età.

Il Consiglio Direttivo viene, in ogni caso, convocato quando lo ritenga opportuno il Presidente o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

10.2.2 Alla convocazione del Consiglio Direttivo si provvede per iscritto, a mezzo di fax o e-mail da spedirsi almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.

10.2.3 Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, nonché l'agenda degli argomenti da trattare.

10.2.4 Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati senza diritti di voto:

- i Probiviri
- i Revisori dei Conti,
- il Direttore
- il Tesoriere

Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, anche persone il cui contributo sia giudicato utile alla trattazione di argomenti all'ordine del giorno. La loro presenza alla riunione sarà limitata alla trattazione del solo argomento per cui essa è stata richiesta. L'elenco delle persone invitate dal Presidente sarà riportato nell'avviso di convocazione.

10.2.5 Il Consiglio può riunirsi anche per teleconferenza o videoconferenza

10.3 *Quorum costitutivo*

10.3.1 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

10.4 *Deliberazioni, voti e quorum deliberativi*

10.4.1 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo risultano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo.

10.4.2 La funzione di Segretario del Consiglio Direttivo spetta al Direttore oppure, in sua assenza, ad altra persona designata dal Presidente.

10.4.3 Alle nomine e deliberazioni relative a persone si provvede a scrutinio segreto. In tali evenienze, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di due scrutatori nell'ambito dei suoi componenti.

10.4.4 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti. Ad ogni membro del Consiglio Direttivo compete un voto. In caso di risultato di parità, prevale la posizione espressa dal Presidente.

Art. 11 **COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo amministra ANFIA e ne coordina le attività, in coerenza con gli scopi dell'associazione ed in conformità agli indirizzi e le delibere dell'Assemblea Generale dei Soci.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) determina le posizioni ufficiali di ANFIA sulle tematiche di carattere generale, specifico, istituzionale, nei confronti degli organismi governativi, legislativi, normativi, sia nazionali che comunitari ed internazionali;
- b) propone all'Assemblea Generale dei Soci, in conformità con il disposto dell'art. 14 del presente Statuto, il candidato Presidente;
- c) verifica i risultati dell'attività associativa rispetto agli obiettivi indicati e/o deliberati dall'Assemblea Generale dei Soci;
- d) predispone i bilanci consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- e) approva i bilanci preventivi (budget) dell'associazione entro il primo trimestre di ogni anno;
- f) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale o finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- g) propone all'Assemblea Generale dei Soci l'entità della quota associativa annuale;
- h) determina le quote associative da applicare a nuovi soci Aggregati e a quelli di cui all'art. 6.2 e art. 6.3;
- i) dà il proprio parere e all'occorrenza delibera su qualsiasi argomento sia sottoposto al suo esame dal Presidente;

- j) richiede la convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci entro il primo semestre di ogni esercizio e può richiedere la convocazione di qualsiasi altra Assemblea Generale dei Soci;
- k) può formulare e sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci proposte di modifica del presente Statuto, ivi comprese quelle concernenti la costituzione di nuovi Gruppi di Categoria Merceologica, ovvero l'estinzione o l'accorpamento di Gruppi esistenti;
- l) determina la costituzione, lo scioglimento, l'accorpamento di Gruppi di Lavoro;
- m) approva o rigetta le domande di associazione di nuovi Soci, stabilendone, nel primo caso, il Gruppo di Categoria Merceologica di appartenenza;
- n) nomina, su proposta del Presidente, e revoca il Tesoriere, determinandone poteri e mansioni
- o) commina le sanzioni ai Soci secondo le disposizioni di cui all'Art 4.3, curandone l'esecuzione
- p) formula e sottopone all'Assemblea il parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla conformità dei regolamenti dei Gruppi di Categoria Merceologica al presente Statuto;
- q) nomina e/o revoca i rappresentanti di ANFIA in enti, associazioni, società partecipate o controllate.

Art. 12 GRUPPI DI CATEGORIA MERCEOLOGICA

- 12.1 Nell'ambito di ANFIA i Soci Ordinari sono raggruppati, in funzione della specifica attività delle loro imprese ovvero di quella esercitata in prevalenza, in uno dei seguenti tre Gruppi di Categoria Merceologica:
- Componenti: che comprende i Soci produttori di parti e componenti di autoveicoli;
 - Carrozzeri e Progettisti: che comprende i Soci operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e componenti destinati al settore autoveicolistico.
 - Costruttori: che comprende i Soci che fabbricano autoveicoli in genere - compresi camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti ed attrezzature specifiche montati su autoveicoli.
- 12.2 Ciascun Gruppo di Categoria Merceologica disciplina le regole del proprio funzionamento in modo autonomo, anche attraverso l'adozione di un regolamento coerente con gli scopi ed i principi del presente Statuto e dello Statuto e dei regolamenti di Confindustria. Il regolamento di ciascun Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea Generale dei Soci, previa espressione di parere da parte del Consiglio Direttivo.
- 12.3 Il regolamento del Gruppo di Categoria Merceologica dovrà disciplinare, tra l'altro, le modalità di elezione del Presidente del Gruppo e degli altri membri del Consiglio Direttivo di ANFIA designati dal Gruppo
La carica di Presidente del Gruppo di Categoria Merceologica è rinnovabile ma non può svolgere più di due mandati consecutivamente.
- 12.4 Nel caso in cui più imprese di un Gruppo di Categoria Merceologica siano caratterizzate da comuni specificità di prodotto e mercato o di altri elementi significativi della propria attività e comunque tali da costituire elementi distintivi specifici rispetto alle altre aziende appartenenti al medesimo Gruppo, tali imprese potranno chiedere di costituirsi in Sezione. La richiesta dovrà essere approvata dal Gruppo, che non la potrà immotivatamente rifiutare, e dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo.
Ciascuna Sezione potrà operare con il livello di autonomia consentito dal regolamento del Gruppo di Categoria Merceologica di riferimento, oltre che dalle linee guida e disposizioni che il Consiglio Direttivo potrà stabilire con riguardo a ciascuna Sezione.

- 12.5 Ciascun Socio collocato in un Gruppo di Categoria Merceologica che svolga, seppur in via non prevalente, attività tipiche di un altro Gruppo di Categoria Merceologica potrà richiedere di essere ammesso a partecipare alle riunioni ed alle iniziative associative in genere di tale secondo Gruppo in qualità di "affiliato".
Ciascun Gruppo regolamerterà in modo specifico le condizioni e modalità dell'affiliazione di Soci di altri Gruppi, fermo restando che gli affiliati ai Gruppi non potranno avere diritti di voto né obblighi di contribuzione in via generale alle attività del Gruppo di affiliazione.

Art. 13 **GRUPPI DI LAVORO**

- 13.1 I Gruppi di Lavoro hanno lo scopo di riunire i Soci al fine di far loro trattare e discutere temi specifici di interesse comune.
- 13.2 I Gruppi di Lavoro vengono costituiti o sciolti dal Consiglio Direttivo, su proposta di uno o più Soci Ordinari.
- 13.3 Ciascun Gruppo di Lavoro dovrà disciplinare le regole del proprio funzionamento in modo autonomo, anche attraverso l'adozione di un regolamento coerente con gli scopi ed i principi del presente Statuto e dello Statuto e dei regolamenti di Confindustria.
- 13.4 Il Consiglio Direttivo emanerà un documento di indirizzo generale contenente le linee guida per la costituzione ed il funzionamento dei Gruppi di Lavoro, che dovranno uniformare il proprio regolamento a tali linee guida.
I regolamenti dei Gruppi di Lavoro dovranno disciplinare, tra l'altro, le modalità di designazione di un Coordinatore di ciascun Gruppo di Lavoro, da individuarsi nel rappresentante di un'impresa associata con cui ha un rapporto di dipendenza diretta, il quale sarà supportato da una risorsa interna all'ANFIA.
La nomina del Coordinatore dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo e non potrà mantenere l'incarico per più di due mandati
- 13.5 Il Coordinatore del Gruppo dovrà presentare ogni anno un budget preventivo delle spese necessarie per il funzionamento del Gruppo di Lavoro. Tale documento dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Tesoriere.
- 13.6 Il Consiglio Direttivo può deliberare il versamento di contributi straordinari da destinarsi alla copertura dei costi dell'attività dei Gruppi di Lavoro.
- 13.7 Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro, con il supporto del Tesoriere, dovrà predisporre e trasmettere al Consiglio Direttivo, ogni anno, un rendiconto delle spese sostenute nel periodo dal medesimo Gruppo.

Art. 14 **PRESIDENTE**

Il Presidente di ANFIA viene eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo che recepisce i risultati dell'attività svolta da una Commissione di designazione per la più ampia consultazione tra i Soci.

- 14.1 La Commissione di designazione è formata da tre membri scelti tra i rappresentanti dei Soci Ordinari che abbiano ricoperto significativi incarichi associativi e che appartengano a Gruppi di Categoria Merceologica diversi. La Commissione dovrà completare il proprio lavoro e riferire al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data prevista per l'elezione del Presidente.

- 14.2 I Soci che intendono candidarsi alla carica di Presidente dovranno inviare per iscritto la propria candidatura al Consiglio Direttivo almeno 60 giorni prima della data prevista l'elezione del Presidente.
- 14.3 L'incarico di Presidente ha durata triennale e non è rinnovabile consecutivamente.
- 14.4 Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di ANFIA nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare difensori in ogni stato e grado di giudizio. Il Presidente provvede all'attuazione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo, oltre a supervisionare l'operato del Direttore, dei Vice Presidenti e dei membri del Consiglio Direttivo ai quali abbia delegato - singolarmente o congiuntamente - proprie funzioni, conferendo delega per singoli atti nell'ambito della normale attività operativa. Il Presidente vigila inoltre sullo svolgimento delle attività di tutti i settori ed uffici dell'Associazione, avvalendosi a tal fine della collaborazione del Direttore.
- 14.5 Il Presidente riferisce annualmente ai Soci in occasione dell'Assemblea Generale dei Soci sull'andamento dell'attività associativa e sui risultati gestionali e finanziari.
- 14.6 Qualora il Presidente, per qualsiasi motivo o causa, non completi il triennio di presidenza cessando anticipatamente il mandato, l'Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata entro il termine massimo di 90 giorni di calendario per deliberare sulla sua sostituzione. Durante questo periodo e fino alla nomina del nuovo Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano di età.
- In questo caso:
- il nuovo Presidente viene eletto per la sola durata residua del mandato triennale;
 - i Presidenti dei Gruppi Merceologici di Categoria e gli altri membri elettivi del Consiglio Direttivo resteranno in carica fino alla naturale scadenza dei loro mandati.

Inoltre, qualora il Presidente cessi nel corso del secondo semestre dell'anno precedente la scadenza del mandato, le sue funzioni saranno svolte dal Vice Presidente più anziano di età in carica fino al termine della naturale scadenza del mandato presidenziale, solo allora provvedendosi all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 15 - REVISORI DEI CONTI

- 15.1 L'Assemblea Generale dei Soci, nel corso dell'anno successivo a quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, i quali durano in carica tre anni, senza limitazioni di rinnovo del loro mandato.
- 15.2 Nel convocare l'Assemblea Generale dei Soci chiamata all'elezione dei Revisori dei Conti ai quali conferire mandato, il Presidente invita i Soci Ordinari a far pervenire per iscritto proposte di nomina almeno 15 giorni prima della data della riunione.
- 15.3 L'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti avviene a scrutinio segreto, con voto limitato a due preferenze. Sono eletti Revisori dei Conti effettivi i tre candidati che ottengano il maggior numero di voti, supplenti i due successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte. In caso di parità di voti, viene eletto il candidato più anziano di età. Il membro del Collegio dei Revisori dei Conti che ha ottenuto il maggior numero di voti viene designato quale Presidente del Collegio; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
- 15.4 Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.
- 15.6 I componenti il Collegio sono rieleggibili.
- 15.7 I Revisori dei Conti supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

- 15.8 I Revisori dei Conti effettivi possono assistere alle riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
- 15.9 I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento della gestione finanziaria dell'ANFIA con facoltà di accedere a tutti i relativi libri, i conti e documenti.
- 15.10 I Revisori dei Conti riferiscono sull'andamento della gestione finanziaria periodicamente - ed ogni volta che lo ritengano opportuno o necessario - al Consiglio Direttivo, e annualmente, all'Assemblea Generale dei Soci in sessione ordinaria.
- 15.11 Nel caso di cessazione anticipata, per qualsiasi motivo o causa, di un Revisore dei Conti effettivo o supplente dalla relativa funzione, l'Assemblea Generale dei Soci provvederà alla sua sostituzione in occasione della prima riunione utile, fermo restando che il revisore dei Conti sostituito resterà in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Revisore sostituito.

Art. 16 – PROBIVIRI

16.1 Costituzione del Collegio dei Probiviri

- 16.1.1 L'Assemblea Generale dei Soci nel corso dell'anno successivo a quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, quattro Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Nel caso di cessazione anticipata, per qualsiasi motivo o causa, di un Proboviro dalla relativa funzione, l'Assemblea Generale dei Soci provvederà alla sua sostituzione in occasione della prima riunione utile, fermo restando che il Proboviro sostituito resterà in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Proboviro sostituito.
- 16.1.2 Ciascun Socio Ordinario può esprimere fino ad un massimo di quattro preferenze nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati superiore a quello dei Probiviri da nominare.
- 16.1.3 La comunicazione di convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci chiamata all'elezione dei Probiviri dovrà contenere invito ai Soci Ordinari a far pervenire per iscritto le proposte di nomina almeno 15 giorni prima della data delle votazioni.

16.2 Condizioni di eleggibilità ed incompatibilità dei Probiviri

- 16.2.1 La carica di Proboviro può essere attribuita anche a persone estranee alle imprese associate in ANFIA, purché in possesso di elevati requisiti di professionalità ed esperienza nel settore della propria attività in aggiunta a quelli di cui al precedente art. 7.3. e 16.2.2 La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di altra organizzazione appartenente al sistema della Confindustria, oltre che con qualsiasi altra carica in ANFIA.

16.3 Competenze del Collegio dei Probiviri

- 16.3.1 Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione, in via arbitrale, di tutte le controversie tra le componenti associative e tra gli associati e l'ANFIA, controversie che non si siano potute definire in via bonaria, eccezion fatta unicamente salvo quanto disposto dal precedente art.4.3.3, in ordine a controversie fra ANFIA e Soci che abbiano ad oggetto il mancato pagamento di quote o contributivi associativi.
- 16.3.2 Ai fini della costituzione del collegio arbitrale cui sarà affidata la risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro scelto tra i quattro eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

- 16.3.3 Il Presidente del collegio arbitrale è scelto tra i Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà effettuata per sorteggio fra i Probiviri non scelti da due parti contendenti. Ove le parti contendenti siano tre o più, il Collegio Arbitrale sarà formato da tre Probiviri sorteggiati.
- Ogni sorteggio sarà effettuato dai Probiviri secondo le modalità che i medesimi stabiliranno a loro assoluta discrezione.
- 16.3.4 Il Presidente del collegio arbitrale e i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
- 16.3.5 Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.
- 16.3.6 Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
- 16.3.7 Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori quindici giorni.
- 16.3.8 Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile in sede giudiziaria ordinaria, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.
- 16.3.9 In ogni caso il collegio arbitrale costituito informa i Probiviri confederali della controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
- 16.3.10 L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione, è di esclusiva competenza dei Probiviri.
- 16.3.11 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.3, - qualora ricorrano gravi motivi e sempre che i motivi della decadenza siano tali da rendere incompatibile la permanenza dell'incaricato nella carica, la decadenza dalle cariche può essere disposta anche dai Probiviri, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni ed alle nomine.
- 16.3.12 Il Collegio dei Probiviri individua inoltre nel proprio ambito, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza, due membri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari. I Probiviri che siano intervenuti in tale funzione in questioni per le quali il Collegio sia chiamato a rendere un lodo arbitrale dovranno astenersi dal partecipare alla relativa procedura.

Art. 17 - TESORIERE

- 17.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, fra i rappresentanti dei Soci Ordinari che abbiano presentato per iscritto la propria candidatura e che siano dotati di adeguate competenze in materia amministrativa e finanziaria.
- 17.2 Il Tesoriere dura in carica tre anni, è rinnovabile, ma non può svolgere più di due mandati consecutivi.
- 17.3 Il Tesoriere è responsabile della regolare e corretta tenuta dell'amministrazione e della gestione economico-finanziaria dell'ANFIA e deve vigilare affinché essa si svolga in coerenza con i budget approvati. A tal fine il Tesoriere informa costantemente, tramite rendiconti formali, il Presidente e il Consiglio Direttivo sull'andamento economico e finanziario dell'Associazione e sugli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del budget.

- 17.4 Il Tesoriere partecipa all'Assemblea Generale dei Soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 18 – PERSONALE

- 18.1 Il personale dell'ANFIA dipende funzionalmente e gerarchicamente dal Direttore.

Art. 19 - DIRETTORE

- 19.1 Il Direttore dell'ANFIA è nominato dal Consiglio Direttivo e coordina tutte le attività dell'Associazione in coerenza con le direttive impartite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
- 19.2 Il Direttore è responsabile del funzionamento della struttura organizzativa dell'ANFIA e, in particolare:
- dirige e coordina il personale,
 - assume, promuove e licenzia il personale non dirigente, agendo d'intesa con il Presidente,
 - assume, promuove e licenzia il personale dirigente, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
 - gestisce le disponibilità economiche dell'ANFIA, seguendo le direttive del Tesoriere e del Presidente.
- 19.3 Il Direttore e partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea Generale dei Soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo, per le quali assume la funzione di Segretario. Ha altresì la facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi dei Gruppi Merceologici di Categoria e dei Gruppi di Lavoro.

Art. 20 - FONDO, AMMINISTRAZIONE E BILANCI

20.1 Fondo Comune dell'Associazione

- 20.1.1 Il fondo comune dell'ANFIA è costituito da:

- (i) le quote associative versate dai Soci, inclusi i contributi straordinari di cui agli artt. 6.4 e 13.6;
- (ii) i proventi di attività esterne di interesse generale dell'ANFIA;
- (iii) l'eventuale eccedenza attiva derivante dalle gestioni annuali e dall'eventuale devoluzione di beni fatta, a qualsiasi titolo, a favore dell'ANFIA stessa;
- (iv) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali relative ai precedenti punti da (i) a (iii).

- 20.1.2 Il fondo comune, nella sua ripartizione e destinazione, rimarrà indivisibile per tutta la durata dell'ANFIA sino al suo scioglimento; pertanto non potrà essere avanzata alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota del fondo comune. I Soci che, per qualsiasi motivo, cessino di far parte dell'ANFIA non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

- 20.1.3 Stante l'assenza di qualsiasi finalità di lucro dell'ANFIA, è in ogni caso esclusa la distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

20.2 Esercizio finanziario

- 20.2.1 L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

20.3 *Bilancio preventivo*

20.3.1 Il Bilancio Preventivo (“budget”) di ogni esercizio, predisposto dal Direttore e dal Tesoriere, viene sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo. Il documento è composto da un previsionale di conto economico, stato patrimoniale e flussi finanziari.

20.4 *Bilancio consuntivo*

20.4.1 Entro il primo semestre dell’anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell’anno precedente, da sottoporre all’Assemblea generale dei Soci, insieme alla Relazione del Collegio dei Revisori contabili.

20.4.2 Il Direttore ed il Tesoriere predispongono il bilancio consuntivo che il Consiglio Direttivo sottopone all’esame dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo delibera quindi il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea. Il documento è composto da:

- a) Stato Patrimoniale;
- b) Conto Economico;
- c) Rendiconto Finanziario;
- d) Relazione Illustrativa

20.4.3 Il Bilancio come sopra predisposto è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci insieme alla relazione illustrativa ed a quella del Collegio dei Revisori Contabili. Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico devono essere raffrontati con il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e dovranno essere altresì corredati con i dati di sintesi del Bilancio delle Società partecipate.

20.4.4 Il bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente certificato da società di revisione legalmente abilitata.

20.4.5 Il bilancio consuntivo certificato deve essere trasmesso alla Confindustria, secondo quanto previsto dall’apposito Regolamento confederale.

20.5 *Destinazione del fondo comune all’atto dello scioglimento*

20.5.1 La deliberazione dell’Assemblea Generale dei Soci che, in conformità con quanto stabilito dal precedente art. 8.5.1, lett. a) sub (ii), dovesse dichiarare lo scioglimento dell’ANFIA stabilirà anche la devoluzione di eventuali attività patrimoniali residue, ad organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle di ANFIA ovvero di pubblica utilità, nel rispetto delle leggi e/o dei regolamenti applicabili.

Art. 21 - RINVIO ALLA LEGGE

21.1 Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Art. 22 – CLAUSOLA TRANSITORIA

22.1 Il presente Statuto avrà efficacia e validità al momento della sua approvazione e questa (cui nel prosieguo viene fatto riferimento come alla “Data di Efficacia”) determinerà l’immediata decadenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo, con la sola eccezione del Presidente, il quale resterà in carica fino alla naturale scadenza del suo mandato triennale.

22.2 Il mandato dei Vice Presidenti e degli altri tre membri eletti dall’Assemblea dei Generale Soci e quelli designati dai Gruppi di Categoria Merceologica per la prima volta dopo la Data di Efficacia avrà durata pari a quella residua del mandato del Presidente.

- 22.3 Ai fini della prima determinazione della Contribuzione Totale Triennale di cui all'art. 10.1.1 del presente Statuto saranno considerate le quote ed i contributi versati ad ANFIA da ciascun Socio inquadrato in uno dei nuovi Gruppi di Categoria Merceologica secondo il presente Statuto nel triennio compreso fra l'1.1.2010 ed il 31.12.2012, indipendentemente dall'inquadramento precedente dei Soci e dalla configurazione precedente dei Gruppi.
- 22.4 I Presidenti dei Gruppi di Categoria Merceologica rimarranno in carica fino alla data di elezione dei tre nuovi Presidenti e, in deroga a quanto disposto dall'art. 12.3 del presente Statuto, i Gruppi di Categoria Merceologica dovranno provvedere alla elezione dei loro primi Presidenti entro i 90 (novanta) giorni successivi alla Data di Efficacia.